

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SAPORITO, COLOMBO** Ambrogio, **DI LEMBO, FIMOGNARI, FERRARA** Nicola, **ACCILI, D'AMICO, NEPI, AMADEO, SANTALCO, CENGARLE, ROMEI, MANENTE COMUNALE** e **MIROGLIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1982

Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di nettezza urbana e simili

ONOREVOLI SENATORI. — L'attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani rientra tra i servizi comunali di pubblico interesse, reso obbligatorio per gli utenti, per ovvie ragioni di pubblica igiene, con l'imposizione di un tributo a carico dei beneficiari del servizio, ed obbligatorio anche per il comune, che ha solo la facoltà di scegliere, tra le modalità di esercizio, quella della concessione a terzi, sottoponendo le relative prestazioni ad un regime di diritto pubblico.

Dalla normativa vigente (testo unico 15 ottobre 1925 n. 2578, e, soprattutto, legge 20 marzo 1941, n. 366), l'affidamento delle attività della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani alle imprese private risulta basata su un triplice regime:

a) concessione amministrativa comunale del servizio in appalto ad imprese private;

b) autorizzazione per l'impiego degli automezzi adibiti alle operazioni di raccolta e di trasporto, con il rilascio dei relativi provvedimenti amministrativi da parte del Ministero dei trasporti;

c) pubblicità, mediante iscrizione delle ditte negli appositi elenchi speciali, istituiti dalla legge 20 marzo 1941, n. 366.

Ne consegue che le ditte concessionarie dell'appalto, mentre sono obbligate all'esercizio delle specifiche attività contrattuali, debbono esplicitare tale gestione munendosi nel contempo dell'autorizzazione al trasporto, ai sensi della legge 6 giugno 1974, n. 298, e dell'iscrizione nell'elenco speciale.

Pertanto il sistema autorizzativo ministeriale per la circolazione degli automezzi e l'istituto dell'iscrizione delle ditte nei predetti elenchi speciali si sovrappongono al

regime concessivo, che rimane ai singoli comuni.

Peraltro quest'ultimo adempimento amministrativo è rimasto quiescente, nonostante la specifica previsione nei bandi di gara e negli avvisi di licitazione del relativo certificato di iscrizione, per la mancata efficienza degli organi istituzionali, all'uopo previsti dal titolo sesto, articoli 29 e successivi, della legge 20 marzo 1941, n. 366, in ordine alla tenuta di appositi elenchi degli appaltatori dei servizi di nettezza urbana da parte del Ministero dell'interno.

Anche il decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 10 settembre 1982, emanato con riferimento alla legge di delega 9 febbraio 1982, n. 42, e concernente fra l'altro l'attuazione della direttiva della Comunità economica europea n. 75/442 relativa ai rifiuti, mantiene il triplice regime:

a) di privativa del servizio di nettezza urbana da parte dei comuni, affidabile in concessione a privati (artt. 3 e 8);

b) di autorizzazione da parte della regione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, provenienti da terzi (art. 6 lett. d);

c) nulla è detto circa le autorizzazioni di trasporto, disciplinate dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, che evidentemente permangono.

Peraltro il decreto presidenziale presenta taluni gravi inconvenienti.

1) Istituisce un comitato interministeriale, pletorico per il numero dei componenti, che delinea un'ingombante struttura burocratica, inevitabilmente suscettiva di paralisi per le sue dimensioni di « comitato », ovviamente inadatto, proprio per la sua mole, a comporre eventuali disparità di trattamento avvertibili in sede regionale.

2) Del resto il comitato risulta impossibilitato a formulare eventuali norme generali unificatrici, dato che nel congegno dell'articolo 4, lettera f), il potere di « determinazione dei criteri generali del rilascio delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti » viene ammesso, con grave espressione riduttiva, « solo per i rifiuti tossici e no-

civi », mentre ovviamente tale compito avrebbe potuto opportunamente essere previsto in termini più ampi per tutte le operazioni di smaltimento (intendendosi con tale termine le varie fasi di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica citato) di tutti i tipi di rifiuti e quindi anche di quelli urbani.

3) Nonostante la preoccupazione espressa dal legislatore delegato nella sua relazione in sede di commento alle norme transitorie aggiunte al decreto, permangono palese l'anomalia della mancata omogeneità e del mancato adeguamento del sistema, anche nei confronti delle autorizzazioni alle ditte che già attuano il servizio lodevolmente con larghi investimenti e incorrono nel grave rischio di subire trattamenti discriminati.

4) Il riconoscimento della regionalità di un complesso di attribuzioni della nettezza urbana riguarda invero, in base alla legge delegata 24 luglio 1977, n. 616, articolo 101, solo la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani industriali.

L'ambito sicuramente regionale va inteso in senso strettamente limitativo e riguarda l'attribuzione di compiti unicamente nel campo dei rifiuti solidi industriali e non anche in quello dei comuni rifiuti solidi urbani.

5) La soluzione adottata con il decreto n. 915 si rivela, anche per molti altri aspetti, gravemente insoddisfacente.

Emergono infatti nell'economia del settore degli interessi interregionali, che assumono cioè una configurazione nettamente pluriregionale e che comportano ovviamente una valutazione di interessi a livello nazionale, rientranti, per loro dimensione, nella sfera statale.

Di fronte all'eterogeneità sostanziale di questi interessi, che oltrepassano l'ambito regionale, sembra ovvio che la loro sistemazione debba essere affidata ad un'ottica a livello nazionale.

La rilevanza di tali interessi richiede una concentrazione organizzativa dei pubblici

poteri, tale da superare i separati livelli di potere regionale, che possono portare a contrapposizioni e separazioni di competenze.

Occorre quindi un centro decisionale esterno di riferimento degli interessi, da gestire autonomamente a livello sovra regionale, in modo da assicurare la realizzazione più completa di tutte le esigenze di dimensione interregionale.

Il potere autorizzativo deve pertanto essere affidato ad un vertice statale, che deve avere il quadro panoramico dei servizi in atto:

a) per le esigenze del settore della protezione civile;

b) per la tutela delle imprese che si accingono a gestire servizi di nettezza urbana all'estero;

c) per garantire il libero accesso alle imprese concorrenti provenienti da altri Stati della comunità che si accingono ad operare in Italia.

Ne deriva una certificazione pubblicistica della idoneità delle ditte, della loro apertura alle nuove tecnologie, della loro qualificazione nell'esplicazione di un servizio integrato, razionalizzato ed ottimizzato. Risulterà ovvia quindi l'inclusione delle ditte in un albo ufficiale, basato su una classifica altamente selettiva, atta a garantire condizioni di piena affidabilità del servizio.

La presenza di differenti soluzioni normative per le varie regioni, virtualmente confliggibili tra loro e comunque prive di coordinamento, appare, in mancanza di una normativa uniforme, di indubbio ostacolo proprio alla libera circolazione delle imprese sul territorio nazionale.

Occorre invece assicurare l'unitarietà della funzione pubblica perseguita dalla amministrazione centrale, coordinando questa con le competenze regionali in modo da assicurare un modello di efficienza delle imprese addette alla gestione che, attraverso una scelta legislativa uniforme, eviti il sorgere di situazioni discriminate.

L'esigenza di attuare una disciplina unitaria delle attività di igiene urbana con un apposito provvedimento legislativo appare

giustificata dalle cennate carenze. Risulta invero improrogabile l'emanazione di una regolamentazione della materia, attese le vive esigenze del settore.

Lo svolgimento dei servizi di nettezza urbana richiede infatti sistemi tecnologici sempre più avanzati per sviluppare l'intenso traffico del trasporto dei rifiuti dei maggiori centri, congestionati dalla popolazione crescente; presuppone un processo di urgente adeguamento dei servizi e del parco di automezzi adibiti al prelievo capillare, nelle grandi aree metropolitane, nel rispetto della sicurezza igienica durante le fasi tecniche dello smaltimento, con l'avvio di una gestione ottimale finalizzata.

I servizi debbono realizzare un celere allacciamento dell'intera area cittadina, con un modello di organizzazione che assicuri costi unitari contenuti ed una maggiore produttività; debbono soddisfare con frequenza ripetitiva quotidiana i livelli della domanda pubblica di raccolta ed asporto dei rifiuti, provvedendo con mezzi congrui, secondo linee produttive adeguate alla coerente realizzazione dell'ordine ecologico nel territorio.

Il migliore assetto dei servizi della nettezza urbana nelle aree metropolitane richiede quindi efficienza, produttività ed investimenti, insomma un disegno integrativo nell'intento di individuare ed eliminare possibili strozzature dei servizi, implica esigenze speciali di progettazione, particolari intensità della localizzazione del parco automezzi, la capacità di questi di districarsi con agilità nel traffico cittadino, l'impiego di tecniche ed esperienze specifiche insostituibili, programmi di settore, operazioni di ristrutturazione e riconversione dei vari comparti, di rinnovazione dei mezzi obsoleti e sostituzione degli stessi con prototipi sperimentali di avanguardia nella prospettiva della crescente inurbazione dei centri abitati.

L'adozione di tipi di trasporto sempre più complessi richiede quindi personale specializzato e strutture aziendali sempre più attrezzate, col reperimento di idonee nuove tecniche strumentali, il convogliamento di risorse sempre più ampie.

L'esigenza, poi, di armonizzare la gestione del servizio alle moderne esigenze di tutela dell'ambiente, comporta un problema di primaria grandezza per innumerevoli amministrazioni comunali, costrette ad affrontare nel settore le esigenze poste dall'organizzazione, specializzazione, razionalità ed economicità dei servizi.

L'appalto dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti costituisce in tale situazione una soluzione ottimale — nel pubblico interesse — nel quadro dell'articolo 41 della Costituzione, purchè venga attuata una disciplina dell'affidamento dei servizi, che renda improponibile l'afflusso di iniziative improvvisate, come ammonisce del resto la stessa direttiva comunitaria numero 75/442.

Poichè l'appalto dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani costituisce un'attività economica volta ad un'utilità pubblica e sociale incontrovertibile, particolarmente proficua appare la qualificazione dei soggetti privati aspiranti alle gare.

Ovvvia a tale scopo l'istituzione di un unico albo professionale su base nazionale, che inquadri tutte le aziende addette, classificandole anche in base alle positive esperienze pregresse, in modo da renderle il braccio portante della politica ecologica.

Un tale albo generale e sistematico appare uno strumento insostituibile della politica sanitaria e della protezione civile, agevola la formazione di imprese altamente qualificate, realizza un modello unitario di aziende adibite al servizio in questione.

Ancorchè l'articolo 4 della Costituzione sancisca il diritto del cittadino a svolgere il lavoro liberamente scelto, è ovvio che una attività imprenditoriale svolta a fronte di un interesse pubblico debba, quanto meno, essere selezionata in funzione della capacità organizzativa e della disponibilità economica necessaria a garantire la validità della prestazione.

Ciò è del resto conforme a quanto già praticato dal legislatore in altri settori, come quelli delle opere pubbliche e del trasporto di merci.

Con l'istituzione di un apposito albo per la gestione dei servizi di igiene urbana si offre ai comuni, agli altri enti locali ed agli stessi privati, la garanzia di una rigorosa selezione quantitativa delle imprese cui affidare servizi tanto delicati, consentendo l'esercizio di un rigoroso controllo per l'accesso e per la continuazione dell'attività.

D'altra parte l'inclusione in elenchi ufficiali amministrativi delle ditte di smaltimento interessate a pubbliche gare, come già detto, è da sempre richiesta dagli enti locali per prassi amministrativa e per ossequio alla legge 20 marzo 1941, n. 366, di guisa che i bandi di gara e gli avvisi di licitazione continuano a richiedere la certificazione di iscrizione nei suddetti elenchi, malgrado gli stessi, nella presente inattuazione di quella normativa, non abbiano ricevuto concreta formalizzazione e verifica mediante controlli e vigilanza di organi pubblici.

Nessuna meraviglia quindi che il presente schema di provvedimento legislativo si proponga di incidere sui criteri di scelta dei contraenti, fissando dei criteri preventivi, razionali ed obiettivi, che evitino l'empirismo di scelte caso per caso, garantendo in tal modo la regolare formazione dei contratti.

Una disciplina cogente della materia, con un'equilibrata impostazione, precisa le modalità con le quali l'imprenditore offerente i servizi in questione deve preventivamente provare la propria capacità finanziaria, economica e tecnica, esibendo il certificato di iscrizione nelle liste ufficiali dell'albo, comprovante il possesso dei requisiti richiesti, della correttezza operativa ed amministrativa e solidità finanziaria, della idoneità delle attrezzature, dei mezzi e dell'equipaggiamento disponibile, della presenza di ovvi requisiti di specializzazione, di perizia tecnica e organizzativa, esperienza e conoscenza adeguate, e di potenzialità economica.

In tal modo l'albo costituisce un utile stimolo alla competizione, permette di evitare l'appiattimento della figura dell'imprenditore del settore, ne evidenzia le tradizionali attribuzioni di assuntore sagace dei

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fattori di produzione, per la migliore esplicazione del servizio.

Lungi dall'essere chiuso a garanzia di interessi precostituiti, l'albo istituendo lascia libero l'accesso a quanti vogliono accedere richiedendo soltanto l'accertamento delle disponibilità dei mezzi tecnici ed economici adeguati all'attività da svolgere e viene a realizzare, in uno con l'aspirazione degli appaltatori, quello strumento di garanzia valido a disciplinare il settore nell'interesse precipuo degli enti concedenti e della comunità.

Si viene a creare un presupposto di moralizzazione e specializzazione del settore eliminando il disinvolto parassitismo di chi voglia agire ai margini a danno degli enti concedenti e dei lavoratori impiegati nei servizi.

La nostra proposta precisa la procedura, i requisiti e le condizioni per l'iscrizione nell'albo, i casi di sospensione e cancellazione, le sanzioni disciplinari per varie ipotesi di violazioni ed inadempienze.

I requisiti per l'iscrizione sono taluni di ordine generale, altri di ordine speciale. I primi comprendono cittadinanza, assenza di precedenti penali e di carichi pendenti, iscrizione alla camera di commercio, presentazione di certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette, iscrizione all'associazione di categoria.

I requisiti di ordine speciale riguardano l'idoneità tecnica, la capacità finanziaria, l'attrezzatura tecnica.

Per le società commerciali, le cooperative ed i loro consorzi, i requisiti della cittadinanza italiana ovvero della residenza in Italia e dell'assenza di precedenti penali e di carichi pendenti debbono sussistere per il direttore tecnico e per gli amministratori, muniti di rappresentanza.

Il modello di albo che si propone è stato già oggetto di elaborazione in numerosi disegni di legge in sede parlamentare, presentati in precedenti legislature. Così i due disegni di legge presentati al Senato, nel corso delle passate legislature, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani:

il disegno di legge n. 1044, d'iniziativa governativa;

il disegno di legge n. 1441, d'iniziativa parlamentare (senatori Minnocci ed altri), che scaturiva dalle elaborazioni della Commissione speciale per i problemi ecologici portate avanti fin dalla V legislatura.

L'esame dei due disegni di legge avanzò parallelamente fino alla Commissione affari costituzionali, ove fu interrotto dall'anticipata chiusura della legislatura.

Seguì il disegno di legge n. 1289 d'iniziativa dei senatori Murmura, Roccamonte, Colombo Ambrogio, Di Lembo, Scardaccione, Vinay, Gualtieri, Pala, Cenganle, Del Nero, D'Amelio, Santalco, Fimognari, Oriana, Ferrara Nicola, Nepi e Amadeo, che riprese indirizzi ed articolazioni appropriati ed adeguati recepiti nei disegni di legge precedenti.

L'istituzione dell'albo è ancorata ad una struttura articolata a livello nazionale con un comitato nazionale ed a livello periferico con comitati regionali, con composizione specifica e con competenze determinate; la presidenza del comitato centrale è affidata a magistrati del Consiglio di Stato mentre quella dei comitati regionali è affidata a funzionari dell'Amministrazione dello Stato e della regione. Dei comitati sono chiamati a far parte, oltre, naturalmente, ai rappresentanti delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche funzionari delle amministrazioni interessate.

Le funzioni di segreteria vengono affidate per gli uffici centrali al Ministero della sanità, per gli uffici periferici alle regioni.

Ai comitati regionali è affidato un delicato complesso di compiti, quali l'istruttoria delle domande di iscrizione, la redazione dell'elenco aggiornato degli iscritti operanti nel territorio, la vigilanza ed il controllo sulla permanenza dei requisiti e sull'osservanza delle norme sui servizi da assolvere. La proposta di irrogazione di sanzioni disciplinari agli iscritti nell'albo.

I comitati regionali validamente incardinati nell'attività di formazione dell'albo, in base ad una corretta visione regionalistica assumono il concreto controllo delle situa-

zioni locali nonchè la vigilanza sulle ulteriori vicende delle imprese, sia per quanto concerne il permanere dei requisiti di idoneità, sia per quanto concerne il rispetto da parte delle stesse di tutte le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che disciplinano l'istituto dell'appalto dei servizi di nettezza urbana e commessi. Essi promuovono e favoriscono, d'intesa con le associazioni di categoria e gli enti locali, lo sviluppo ed il miglioramento dei servizi di nettezza urbana.

Il comitato centrale decide sull'accoglimento delle domande di iscrizione, cura la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell'albo, fissa la potenzialità economica ed operativa delle imprese, coordina l'attività dei comitati regionali e vigila su di essi.

Altre disposizioni riguardano l'organizzazione del casellario degli iscritti nell'albo.

Per quanto, poi, attiene al fabbisogno derivante dal funzionamento dell'albo, gli iscritti saranno assoggettati ad un contributo

annuo commisurato alla categoria di appartenenza.

Per quanto concerne i singoli articoli, si osserva:

l'articolo 1 tratta dell'istituzione dell'albo e fissa il principio per il quale l'iscrizione è condizione necessaria per l'esercizio delle attività previste dall'albo medesimo;

gli articoli da 2 a 10 trattano della composizione e della competenza del comitato centrale e dei comitati regionali;

l'articolo 11 tratta dei requisiti necessari per l'iscrizione all'albo;

gli articoli da 12 a 15 trattano delle categorie in cui l'albo è suddiviso e delle variazioni;

gli articoli 16 e 17 trattano della sospensione e della cancellazione dall'albo;

gli articoli da 18 a 22 trattano delle sanzioni disciplinari e dei ricorsi;

seguono, poi, norme generali, transitorie e disposizioni finali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Denominazione dell'albo)

È istituito presso il Ministero della sanità l'albo nazionale degli appaltatori di servizi di nettezza urbana, disciplinato dalle seguenti norme e comprendente tutti coloro che esercitano la gestione di pubblici servizi di nettezza urbana e smaltimento dei rifiuti previsti dalla legge 20 marzo 1941, n. 366.

L'iscrizione nell'albo è obbligatoria ed è condizione necessaria per l'esercizio delle attività di cui al precedente comma.

L'albo è rappresentato, secondo le modalità da stabilire con i provvedimenti istitutivi, nelle commissioni nazionali o regionali che abbiano per specifico oggetto della loro attività la programmazione e la disciplina dei servizi di nettezza urbana e di smaltimento dei rifiuti.

Art. 2.

(Organi dell'albo)

Organi dell'albo sono:

- a) il comitato centrale;
- b) i comitati regionali.

Il comitato centrale ha sede in Roma presso il Ministero della sanità.

I comitati regionali hanno sede presso le regioni.

Le funzioni di segreteria sono affidate rispettivamente agli uffici centrali del Ministero della sanità ed alle regioni.

Art. 3.

(Comitato centrale)

Il comitato centrale è composto:

- a) da un consigliere di Stato, con funzioni di presidente;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, del lavoro e della previdenza sociale, delle finanze e del tesoro, della ricerca scientifica e degli affari regionali;

c) da tra a cinque rappresentanti delle imprese designati dalla Federazione nazionale ausiliari del traffico e trasporti complementari (AUSITRA);

d) da tre a cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

e) da tre rappresentanti eletti dai comitati regionali.

I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro della sanità, su designazione:

del presidente del Consiglio di Stato per il membro di cui alla lettera a);

del Ministro competente per i membri di cui alla lettera b);

dell'associazione nazionale di categoria per i membri di cui alle lettere c) e d);

dei comitati regionali per i membri di cui alla lettera e).

Il comitato elegge, tra i suoi componenti, due vice presidenti.

I componenti del comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 4.

(Comitati regionali)

Ogni comitato regionale è composto:

a) da un consigliere di prefettura del capoluogo di regione, con funzioni di presidente;

b) da un rappresentante degli enti locali;

c) da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo in cui ha sede il comitato;

d) dal medico provinciale del capoluogo della regione;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e) da tre a cinque rappresentanti della associazione degli industriali del capoluogo ove ha sede il comitato;

f) da tre a cinque rappresentanti delle associazioni locali di categoria aderenti alle organizzazioni sindacali.

I membri, che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati, sono nominati con decreto del Ministro della sanità, su designazione:

del prefetto per il membro di cui alla lettera a);

della giunta regionale per il membro di cui alla lettera b);

del presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il membro di cui alla lettera c);

del presidente dell'associazione degli industriali per i membri di cui alla lettera e);

delle associazioni regionali di categoria per i membri di cui alla lettera f).

Ogni comitato elegge fra i suoi membri un vice presidente.

Art. 5.

(Membri effettivi e membri supplenti)

Nei comitati, in corrispondenza di ciascun membro effettivo, viene contemporaneamente nominato un supplente, che può partecipare alle sedute in assenza del titolare.

I membri dei comitati che, senza giustificato motivo, non partecipino alle sedute per tre volte decadono dalla carica e sono sostituiti, fino al rinnovo delle cariche, dai rispettivi supplenti.

Art. 6.

(Proroga dei poteri)

I poteri del comitato, scaduti i termini di carica dei suoi membri, sono prorogati finchè non si sia provveduto alle nuove nomine.

Art. 7.

(Attribuzioni del comitato centrale)

Il comitato centrale dell'albo ha le seguenti attribuzioni:

a) decidere sull'accoglimento delle domande di iscrizione all'albo, nelle varie categorie, già ricevute ed istruite dai comitati regionali, e sentito il parere degli stessi;

b) curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell'albo nazionale degli appaltatori dei servizi di nettezza urbana e smaltimento dei rifiuti;

c) fissare la potenzialità economica ed operativa delle imprese;

d) accertare se permangono i requisiti per l'iscrizione nell'albo e deliberare le sospensioni, le cancellazioni e i provvedimenti disciplinari previsti dai successivi articoli;

e) promuovere e favorire, d'intesa con le associazioni nazionali della categoria, lo sviluppo ed il miglioramento del servizio di nettezza urbana;

f) coordinare l'attività dei comitati regionali e vigilare su di essa;

g) proporre al Ministro della sanità, a norma del successivo articolo 29, secondo comma, gli importi della tassa di iscrizione all'albo, tenuto conto delle spese occorrenti per la gestione dell'albo stesso;

h) esercitare ogni altro ufficio attribuitogli dalla legge.

Art. 8.

(Attribuzioni dei comitati regionali)

I comitati regionali dell'albo hanno le seguenti attribuzioni:

a) ricevere ed istruire le domande di iscrizione all'albo e rimetterle con motivato parere al comitato centrale per le decisioni;

b) redigere l'elenco di tutti gli iscritti della regione;

c) vigilare se permangono i requisiti per l'iscrizione all'albo nonchè sull'osservanza delle norme che regolano i servizi di nettezza urbana e connessi;

d) proporre al comitato centrale le sanzioni disciplinari di cui all'articolo 18;

e) promuovere e favorire nell'ambito regionale, d'intesa con le associazioni di categoria e con gli enti locali, lo sviluppo ed il miglioramento dei servizi di nettezza urbana e smaltimento dei rifiuti;

f) esercitare ogni altro incarico ad essi delegato dal comitato centrale.

Art. 9.

(Deliberazioni del comitato)

Le deliberazioni del comitato centrale e dei comitati regionali sono valide in prima convocazione se prese con la partecipazione di almeno due terzi dei componenti ed a maggioranza assoluta dei partecipanti, sono valide in seconda convocazione con la partecipazione di almeno la metà dei componenti ed a maggioranza assoluta dei partecipanti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 10.

(Iscrizione nell'albo)

Le persone fisiche o giuridiche che hanno l'obbligo dell'iscrizione nell'albo devono farne domanda al comitato regionale nella cui circoscrizione l'impresa ha la sede principale.

L'iscrizione è condizione per la partecipazione ad aste pubbliche, licitazioni o trattative private per l'appalto dei servizi di nettezza urbana e smaltimento dei rifiuti previsti dalla legge 20 marzo 1941, n. 366.

L'iscrizione all'albo si comprova mediante certificato valevole per un anno, da rilasciarsi dal comitato centrale di cui al precedente articolo 3.

Art. 11.

(Requisiti richiesti)

I requisiti per l'iscrizione all'albo sono i seguenti:

- 1) possesso della cittadinanza italiana;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'esercizio di servizi di nettezza urbana e gestione degli impianti;

3) assenza di condanne che importino l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'interdizione da una professione o da un'arte, o l'incapacità di esercitare uffici direttivi salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 178 e seguenti del codice penale;

4) assenza di procedimenti penali in corso in cui sia già stata pronunciata una sentenza di condanna ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'interdizione da una professione o da un'arte, o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;

5) assenza di procedure fallimentari in corso o passate, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;

6) idoneità tecnica e capacità finanziaria commisurata alla categoria per la quale si richiede l'iscrizione;

7) disponibilità di mezzi tecnici e attrezzature adeguate all'attività da svolgere;

8) gestire o avere gestito servizi di nettezza urbana in comuni, consorzi di comuni e comprensori, la cui popolazione sia complessivamente eguale o maggiore di quella della categoria per la quale si chiede la iscrizione;

9) avere effettuato la denuncia annuale dei redditi a norma di legge;

10) essere iscritto ad un'associazione nazionale di categoria.

I requisiti di cui ai precedenti numeri 1), 3), 4), e 5) devono essere posseduti:

a) quando si tratta di impresa individuale, dal titolare di essa, e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa, un institore o un direttore, anche da quest'ultimo;

b) quando si tratta di società, da tutti i soci della società in nome collettivo, dai

soci accomandatari per la società in accomandita semplice o per azioni, dal legale rappresentante e dal direttore tecnico, ove esista, per tutti gli altri tipi di società.

L'idoneità tecnica è richiesta per il legale rappresentante, o per il direttore tecnico, ove esista.

La capacità finanziaria va dimostrata mediante idonee referenze bancarie.

I requisiti di cui al numero 8) del presente articolo possono essere posseduti dal direttore tecnico.

Art. 12.

(Categorie dell'albo)

Le imprese sono iscritte nell'albo, distinte per categorie, secondo i comuni, i consorzi di comuni o comprensori serviti, la cui popolazione, risultante dall'ultimo censimento, sia complessivamente contenuta nei limiti previsti in corrispondenza delle seguenti classi:

categoria « A »: comuni, consorzi di comuni o comprensori serviti con popolazione oltre 300.000 abitanti;

categoria « B »: comuni, consorzi di comuni o comprensori serviti con popolazione oltre i 150.000 e fino a 300.000 abitanti;

categoria « C »: comuni, consorzi di comuni o comprensori serviti con popolazione oltre i 100.000 e fino a 150.000 abitanti;

categoria « D »: comuni, consorzi di comuni o comprensori serviti con popolazione oltre i 70.000 e fino a 100.000 abitanti;

categoria « E »: comuni, consorzi di comuni o comprensori serviti con popolazione oltre i 50.000 e fino a 70.000 abitanti;

categoria « F »: comuni, consorzi di comuni o comprensori serviti con popolazione oltre i 30.000 e fino a 50.000 abitanti;

categoria « G »: comuni, consorzi di comuni o comprensori serviti con popolazione oltre i 10.000 e fino a 30.000 abitanti;

categoria « H »: comuni, consorzi di comuni o comprensori serviti con popolazione fino a 10.000 abitanti.

Art. 13.

(Fusioni e trasformazioni)

Le imprese individuali o le società di persone o di capitale che risultino da cessione, trasformazione, o fusione di imprese già iscritte nell'albo possono chiedere di continuare ad essere iscritte semprechè sussistano i requisiti di cui al precedente articolo 12.

Art. 14.

(Decisione sulle domande di iscrizione e di abilitazione)

Il comitato deduce, entro e non oltre il termine di trenta giorni, sull'accoglimento della domanda di iscrizione, con provvedimento motivato che è notificato all'interessato.

Art. 15.

(Variazioni)

Le variazioni nell'albo si eseguono d'ufficio o per comunicazioni di chiunque ne abbia interesse.

L'impresa è tenuta a comunicare al comitato centrale e al comitato regionale ove essa ha sede, ogni fatto che implichi il mutamento dei requisiti per l'iscrizione nell'albo e, in genere, ogni modifica della struttura aziendale che possa avere effetto sull'iscrizione.

Le comunicazioni devono pervenire al comitato entro trenta giorni da quando il fatto o la modifica sono avvenuti.

Ogni variazione eseguita nell'albo deve essere immediatamente notificata all'impresa a cui essa si riferisce, nonchè al comitato regionale competente.

Art. 16.

(Sospensione dall'albo)

L'iscrizione nell'albo è sospesa:

1) quando sia in corso una procedura di fallimento e sia pendente un giudizio di

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento;

2) quando l'attività dell'impresa sia stata interrotta per qualsiasi causa.

Nell'ipotesi di cui al numero 1) la sospensione dura finchè persiste la causa che l'ha determinata, tale sospensione non ha effetto per gli appalti in corso di gestione e fino alla scadenza degli stessi.

Nell'ipotesi di cui al numero 2) la sospensione deve essere richiesta dall'interessato al comitato e non può avere durata superiore a due anni.

Art. 17.

(Cancellazione dall'albo)

L'impresa è cancellata dall'albo:

1) quando la cancellazione sia da essa richiesta;

2) quando la sua attività sia di fatto cessata;

3) quando siano venuti, rispettivamente, a cessare o a scadere la causa e il termine di cui al precedente articolo 16 e l'attività non sia stata ripresa;

4) quando, trattandosi di società, questa sia stata liquidata;

5) quando, trattandosi di cooperativa, questa sia stata sciolta.

Art. 18.

(Sanzioni disciplinari)

Le imprese incorrono in sanzioni disciplinari nei seguenti casi:

1) quando siano dichiarate fallite con sentenza passata in giudicato;

2) quando eludano le norme legislative in materia di rapporto di lavoro o non applichino il contratto collettivo nazionale di lavoro;

3) quando non abbiano effettuato nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 15.

Nell'ipotesi di cui al numero 1) le imprese sono radiate dall'albo.

Nell'ipotesi di cui ai numeri 2) e 3) possono incorrere:

a) nell'ammonizione per i casi di minore gravità;

b) nella censura per i casi di maggiore gravità;

c) nella sospensione dall'albo da un mese ad un anno per i casi di particolare gravità o quando siano stati in precedenza inflitti l'ammonizione o la censura. Tale sospensione non ha effetto sugli appalti in corso di gestione, anche nel caso che sia in corso procedura per il rinnovo;

d) nella radiazione dall'albo per i casi di recidiva grave.

Art. 19.

(Conseguenze disciplinari di condanne penali)

Le condanne di cui al numero 4) del precedente articolo 11 comportano:

1) la radiazione dall'albo, se riguardano il titolare dell'impresa individuale;

2) l'obbligo per la società in nome collettivo di escludere e, ove sia il caso, sostituire entro due mesi dal giorno in cui sia passata in giudicato la sentenza, il socio o i soci condannati;

3) l'obbligo per l'impresa in accomandita semplice o per azioni di escludere e, ove sia il caso, sostituire entro due mesi dal giorno in cui sia passata in giudicato la sentenza, gli amministratori o i soci accomandatari condannati;

4) l'obbligo per ogni altro tipo di società di sostituire, entro due mesi dal giorno in cui sia passata in giudicato la sentenza, gli amministratori condannati;

5) l'obbligo per ogni impresa di sostituire, entro un mese dal giorno in cui sia passata in giudicato la sentenza, l'istitutore o il direttore condannati.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'inosservanza di uno degli obblighi di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) comporta la radiazione dell'impresa dall'albo.

Art. 20.

(Reiscrizioni)

Le imprese cancellate dall'albo a norma dell'articolo 17, numero 3), possono ottenere la reiscrizione purchè riacquistino i requisiti di cui all'articolo 11.

Le imprese radiate dall'albo per le cause di cui al numero 2) dell'articolo 18 non possono ottenere la reiscrizione prima che siano trascorsi due anni dalla data della radiazione.

Le imprese radiate dall'albo per le cause di cui agli articoli 18, numero 1), e 19 possono ottenere la reiscrizione quando, a favore delle persone di cui trattasi, sia intervenuta la riabilitazione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 142 e seguenti della disciplina approvata con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e degli articoli 178 e seguenti del codice penale.

Art. 21.

(Decisioni - Competenze)

La radiazione dall'albo, la cancellazione, la sospensione, la censura e l'ammonimento sono decisi dal comitato centrale.

Prima di decidere il comitato deve comunicare all'iscritto i fatti da valutare ai fini della decisione, assegnandogli un termine di almeno venti giorni per presentare eventuali deduzioni.

L'iscritto deve essere sentito personalmente quando, nel termine predetto, ne faccia richiesta.

I provvedimenti di cui al primo comma devono essere motivati in modo specifico e sono notificati all'iscritto, e comunicati al comitato regionale competente e alle amministrazioni comunali per le conseguenti determinazioni.

Art. 22.

(Ricorsi)

Contro i provvedimenti del comitato centrale è proponibile ricorso, entro trenta giorni dalla data di notificazione di ciascun provvedimento, al Ministro della sanità.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

Se i provvedimenti non vengono impugnati nel termine di cui al primo comma del presente articolo, le decisioni del comitato diventano definitive e devono essere notificate al ricorrente ed essere pubblicate sul foglio degli annunci legali della provincia in cui è la sede dell'impresa, a cura del comitato stesso.

I provvedimenti definitivi di cancellazione, radiazione e sospensione dall'albo sono comunicati al Ministro della sanità, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui l'impresa è iscritta, e alle associazioni di categoria.

Art. 23.

*(Esercizio abusivo
del servizio di nettezza urbana)*

Chiunque eserciti l'attività di cui all'articolo 1 senza essere iscritto all'albo, ovvero continui ad esercitare l'attività durante il periodo di sospensione o dopo la radiazione o la cancellazione dall'albo, è punito a norma dell'articolo 348 del codice penale.

Art. 24.

(Omissione di comunicazione)

Il titolare dell'impresa individuale, gli amministratori dell'impresa o l'institore che non eseguano nei termini prescritti le comunicazioni previste nell'articolo 15 sono puniti con l'ammenda da lire 30.000 a lire 100.000.

Art. 25.

(Prevenzione e accertamento dei reati)

La prevenzione e l'accertamento dei reati previsti nella presente legge spettano agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Art. 26.

(Disposizioni transitorie)

Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già esercitano il servizio di nettezza urbana possono continuare ad esercitarlo a condizione che, entro sei mesi dalla data suddetta, provvedano alla iscrizione nell'albo.

L'iscrizione si ottiene presentando al comitato regionale, a norma dell'articolo 10, domanda corredata delle certificazioni del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11.

Chi, non avendo ottenuto l'iscrizione nell'albo nel termine prescritto dal primo comma o, dopo esserne stato cancellato a norma dell'articolo 17, continui ad esercitare il servizio di nettezza urbana, incorre nel reato di cui all'articolo 23.

Art. 27.

(Pubblicazione dell'albo)

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comitato centrale provvede alla pubblicazione dell'albo nazionale delle imprese.

Art. 28.

(Vigilanza)

La vigilanza sull'albo è esercitata dal Ministero della sanità.

Art. 29.

(Mezzi per far fronte alle spese)

Per far fronte alle spese derivanti dalla applicazione della presente legge, gli iscritti all'albo sono assoggettati ad una tassa annuale, per la cui esazione si osservano le procedure previste dal testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.

La misura annuale della tassa è stabilita con decreto del Ministro della sanità, sentito il comitato dell'albo, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello a cui essa si riferisce.

Agli inadempienti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 10 del testo unico sopra citato.

Art. 30.

(Abrogazioni e disposizioni finali)

È abrogata ogni norma in contrasto con la presente legge.

I contratti già aggiudicati prima dell'entrata in vigore della presente legge resteranno in vigore fino alla loro scadenza. Ai contratti nuovi o che si rinnoveranno dopo l'entrata in vigore della presente legge si applicheranno le disposizioni in essa contenute.